

Regolamento recante criteri e procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale docente

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 20/05/2026
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/05/2026
Decreto del Presidente n.3897/2026
Decorrenza: A.A. 2026/2027

PREMESSE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni AFAM;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni AFAM;

VISTO il CCNL AFAM del 16 febbraio 2005, con particolare riferimento all'art. 23 in materia di affidamento di incarichi aggiuntivi di didattica e di ulteriori attività riguardanti la ricerca e la produzione artistica;

VISTO il CCNL AFAM del 4 agosto 2010, con particolare riferimento all'art. 12 in materia di impegno di lavoro del personale docente;

VISTO il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, sezione AFAM, sottoscritto il 18 gennaio 2024;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale AFAM 2024-2027, sottoscritto in data 4 aprile 2024, con particolare riferimento all'art. 5 in materia di Fondo di Istituto per il personale docente e ricercatore e all'art. 7 in materia di didattica aggiuntiva;

VISTA la Contrattazione integrativa d'Istituto dell'Accademia di Belle Arti di Verona relativa all'aggiornamento della parte economica per l'A.A. 2025/2026;

VISTI lo Statuto, il Regolamento didattico e il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Accademia di Belle Arti di Verona;

CONSIDERATO che la didattica aggiuntiva è finalizzata al funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici e dall'offerta formativa dell'Accademia;

CONSIDERATO che le ore di didattica aggiuntiva devono essere preventivamente programmate, autorizzate, coperte finanziariamente, affidate con lettera di incarico motivata e successivamente certificate mediante puntuale registrazione dell'attività svolta;

CONSIDERATO che le attività di ricerca, produzione artistica, coordinamento, progettazione, organizzazione, allestimento e ogni altra attività non configurabile come attività didattica istituzionale frontale o laboratoriale devono essere tenute distinte dalle ore di didattica aggiuntiva, ferma restando la possibilità di computare come didattica aggiuntiva le sole ore effettive di lezione, laboratorio, workshop o seminario rivolte agli studenti e previste nell'ambito della programmazione didattica;

ACQUISITO il parere del Consiglio Accademico nella seduta del 20/05/2026;

ACQUISITA per quanto di competenza, la disciplina definita in sede di contrattazione integrativa di Istituto;

IL PRESIDENTE

emana il seguente regolamento

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per l'attribuzione al personale docente dell'Accademia di Belle Arti di Verona di ore di didattica aggiuntiva svolte oltre l'orario d'obbligo, nonché per l'affidamento di corsi, moduli orari, laboratori, workshop, seminari o ulteriori attività formative aggiuntive e per la determinazione dei relativi compensi.
2. Il presente regolamento si applica al personale docente in servizio presso l'Accademia, a tempo indeterminato o determinato, nei limiti previsti dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa e dalle disponibilità di bilancio.
3. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto delle materie demandate alla contrattazione integrativa d'Istituto, con particolare riferimento alle modalità di attribuzione delle ore, alla misura del compenso orario e agli eventuali limiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Art. 2 - Definizione di didattica aggiuntiva

1. Ai fini del presente regolamento, per didattica aggiuntiva si intende l'attività didattica istituzionale, frontale o laboratoriale, svolta dal docente oltre il monte ore annuo d'obbligo e necessaria al funzionamento dei corsi istituzionali o delle ulteriori attività formative previste dai regolamenti didattici, dall'offerta formativa o dalla programmazione didattica approvata dagli organi competenti.
2. Rientrano nella didattica aggiuntiva, ove svolti oltre l'orario d'obbligo e previa autorizzazione secondo il presente regolamento:

- a) insegnamenti, corsi o moduli orari aggiuntivi afferenti al settore artistico-disciplinare di titolarità del docente;
- b) insegnamenti, corsi o moduli orari aggiuntivi afferenti a settore diverso da quello di titolarità, purché il docente sia individuato dal Consiglio Accademico o da commissione competente individuata tramite delibera del CA sulla base di comprovate competenze didattiche, scientifiche, artistiche o professionali.

Sono comprese tra le attività di cui i punti a) e b) anche le seguenti:

- laboratori, workshop, seminari o ulteriori attività formative rivolte agli studenti, purché approvati nella programmazione didattica e registrati secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - attività formative in lingua straniera o connesse a specifici percorsi, progetti o convenzioni, qualora siano configurate come attività didattica istituzionale rivolta agli studenti e inserite nella programmazione didattica.
3. Per monte ore annuo d'obbligo si intende quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale vigente per il personale docente AFAM. La verifica del completamento dell'orario d'obbligo avviene con riferimento all'anno accademico di competenza e secondo le procedure interne stabilite dall'Accademia.
 4. Le attività svolte oltre il monte ore d'obbligo possono essere considerate didattica aggiuntiva esclusivamente se rispondono ai requisiti del presente regolamento, sono preventivamente autorizzate e sono certificate mediante registro delle lezioni o altro sistema di rilevazione adottato dall'Accademia.

Art. 3 - Attività di ricerca, produzione artistica e progetti con componente formativa

1. Ai fini del presente regolamento sono retribuibili come didattica aggiuntiva esclusivamente le ore di attività didattica istituzionale, frontale o laboratoriale, svolte oltre il monte ore annuo d'obbligo, nell'ambito di corsi, moduli, laboratori, workshop, seminari o ulteriori attività formative previste dall'offerta formativa o dalla programmazione didattica approvata dagli organi competenti, previa verifica della copertura finanziaria e conferimento di apposita lettera di incarico motivata.
2. Qualora progetti di ricerca, produzione artistica o attività di rilevanza esterna prevedano anche attività formative rivolte agli studenti, possono essere computate come didattica aggiuntiva esclusivamente le ore effettive di

lezione, laboratorio o attività didattica istituzionale, purché programmate, registrate e verificabili secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Restano escluse dal computo della didattica aggiuntiva le attività di ideazione, ricerca, produzione, coordinamento, organizzazione, allestimento, documentazione, tutoraggio non didattico, partecipazione a riunioni, restituzione pubblica e ogni altra attività non configurabile come attività didattica istituzionale frontale o laboratoriale. Tali attività sono compensate, ove ne ricorrano i presupposti e la copertura, secondo le disposizioni vigenti in materia di Fondo di Istituto, progetti con specifiche entrate o attività per conto terzi.
4. La lettera di incarico relativa ad attività formative connesse a progetti di ricerca, produzione artistica o rilevanza esterna deve indicare espressamente:
 - a) il progetto o l'attività di riferimento;
 - b) la componente didattica affidata al docente;
 - c) il numero di ore di lezione, laboratorio, workshop o seminario riconosciute come didattica aggiuntiva;
 - d) gli studenti o il corso di studi destinatario dell'attività;
 - e) le modalità di registrazione e verifica dell'attività svolta;
 - f) il capitolo o la fonte di finanziamento.

Art. 4 - Programmazione del fabbisogno e copertura finanziaria

1. Il Direttore, sulla base della programmazione didattica annuale approvata dal Consiglio Accademico e delle esigenze formative dell'Istituzione, predispone il piano annuale delle ore di didattica aggiuntiva, sentiti i Dipartimenti, le Scuole o le altre strutture didattiche competenti.
2. Il piano annuale delle ore di didattica aggiuntiva individua, di norma:
 - a) le discipline, i corsi, i moduli o le attività formative da affidare;
 - b) il settore artistico-disciplinare di riferimento;
 - c) il numero di ore previsto;
 - d) le motivazioni didattiche dell'affidamento;
 - e) la stima del fabbisogno finanziario;
 - f) l'eventuale connessione con progetti, convenzioni, attività formative specifiche o percorsi di internazionalizzazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la disponibilità di bilancio e l'equilibrio finanziario dell'Istituzione, stanziava le risorse necessarie alla copertura delle ore di didattica aggiuntiva in apposito capitolo o voce di bilancio.
4. Le ore di didattica aggiuntiva sono finanziate con fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale integrativa vigente. I relativi stanziamenti sono gestiti nel rispetto della disciplina fiscale, previdenziale e contabile applicabile.
5. In corso d'anno, sulla base di motivate esigenze didattiche sopravvenute o di un ridimensionamento della previsione iniziale, il piano e le relative risorse possono essere integrati o ridotti con deliberazione degli organi competenti, previa verifica della copertura finanziaria.

Art. 5 - Criteri per l'attribuzione degli incarichi

1. L'attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva avviene prioritariamente nel rispetto della programmazione didattica, delle esigenze formative dell'Accademia, della continuità didattica e della piena utilizzazione del personale docente in servizio.
2. Il Direttore, sulla base della programmazione didattica deliberata dal Consiglio Accademico e nei limiti delle risorse stanziati dal Consiglio di Amministrazione, provvede all'individuazione dei docenti destinatari degli incarichi, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) titolarità o afferenza del docente al settore artistico-disciplinare dell'insegnamento o dell'attività formativa da affidare;
 - b) appartenenza dell'insegnamento o dell'attività formativa al campo disciplinare ricompreso nel settore artistico-disciplinare di inquadramento;
 - c) comprovate competenze didattiche, scientifiche, artistiche, professionali o culturali attinenti all'attività da svolgere;
 - d) esperienze artistiche, professionali o didattiche maturate all'interno o all'esterno dell'Istituzione, documentate dal curriculum o da altra documentazione utile;
 - e) esigenze di qualità, continuità e coerenza del percorso formativo;
 - f) equilibrata distribuzione degli incarichi, compatibilmente con le esigenze didattiche e organizzative dell'Accademia;
3. Per gli incarichi afferenti a settore diverso da quello di titolarità, l'affidamento deve essere motivato con riferimento alle specifiche competenze del docente e alla coerenza dell'attività con la programmazione didattica.
4. Gli affidamenti relativi a discipline o attività già assegnate nei precedenti anni accademici possono essere confermati al fine di garantire la continuità didattica, ove permangano le esigenze formative e siano rispettati i criteri di cui al presente articolo.
5. Il Consiglio Accademico può formulare indirizzi o pareri in ordine alla programmazione e all'attribuzione delle attività di didattica aggiuntiva, anche su proposta dei Dipartimenti, delle Scuole o dei Coordinatori competenti.

Art. 6 - Procedura di affidamento

1. Nessuna attività di didattica aggiuntiva può essere svolta o retribuita senza previo affidamento formale mediante apposita lettera di incarico motivata.
2. La lettera di incarico, sottoscritta dal Direttore, deve indicare almeno:
- a) il nominativo del docente incaricato;
 - b) la disciplina, il corso, il modulo o l'attività formativa oggetto dell'incarico;
 - c) il settore artistico-disciplinare di riferimento;
 - d) il numero massimo di ore autorizzate;
 - e) il periodo di svolgimento;
 - f) il compenso orario lordo dipendente e il compenso massimo previsto;
 - g) la fonte di finanziamento;
 - h) l'obbligo di compilazione del registro e di certificazione dell'attività svolta;
 - i) l'indicazione che il pagamento è subordinato alla verifica del completamento dell'orario d'obbligo e dell'effettivo svolgimento delle ore autorizzate.
3. L'affidamento decorre dalla data della lettera di incarico. Eventuali attività svolte anteriormente alla data di affidamento non possono essere riconosciute come didattica aggiuntiva, salvo diversa disposizione inderogabile o specifica regolarizzazione consentita dalla normativa vigente e adeguatamente motivata dagli organi competenti.
4. Gli incarichi sono conferiti entro i limiti della programmazione approvata e della previsione di bilancio determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Limiti orari e compenso

1. Gli incarichi di didattica aggiuntiva sono sempre retribuiti.
2. Il compenso orario lordo dipendente per le ore di didattica aggiuntiva è definito in sede di contrattazione integrativa d'Istituto e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo previsto dalla contrattazione nazionale integrativa vigente. Per l'A.A. 2025/2026, la Contrattazione integrativa d'Istituto dell'Accademia di Belle Arti di Verona

determina il compenso orario in euro 55,00 lordo dipendente, salvo successivi aggiornamenti della contrattazione collettiva nazionale o integrativa applicabile al comparto AFAM.

3. Ciascun docente può svolgere attività di didattica aggiuntiva entro il limite massimo annuo previsto dalla contrattazione nazionale integrativa vigente, attualmente pari a 140 ore annue pro capite. Il limite può essere superato nei soli casi previsti dalla contrattazione integrativa applicabile e, per l'A.A. 2025/2026, per un massimo del 10% in via straordinaria e per un periodo limitato, a fronte di eventuali esigenze didattiche dovute alla temporanea mancata copertura della cattedra, debitamente motivate dal Consiglio Accademico.
4. Il compenso è liquidato sulla base delle sole ore effettivamente svolte, registrate e verificate, nei limiti dell'incarico conferito e della copertura finanziaria autorizzata.
5. Non sono retribuibili come didattica aggiuntiva le ore eccedenti non preventivamente autorizzate, non registrate, non riconducibili alla programmazione didattica o svolte in assenza del completamento dell'orario d'obbligo.

Art. 8 - Obblighi del docente incaricato

1. Il docente incaricato è tenuto a svolgere l'attività affidata nel rispetto della programmazione didattica, del calendario accademico, dell'orario delle lezioni e delle disposizioni organizzative dell'Accademia.
2. Ai fini della certificazione della prestazione, il docente deve compilare puntualmente il registro delle lezioni, preferibilmente in formato elettronico, indicando le date, gli orari, i contenuti delle attività, il corso o gruppo di studenti destinatario e ogni altra informazione richiesta dall'Accademia.
3. A conclusione dell'incarico, il docente trasmette o chiude il registro secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti, ai fini della verifica e della liquidazione.
4. La mancata, incompleta o irregolare registrazione dell'attività può comportare la non liquidabilità delle ore non verificabili.

Art. 9 - Verifica dell'attività svolta e liquidazione dei compensi

1. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica:
 - a) del completamento dell'orario d'obbligo da parte del docente incaricato;
 - b) dell'esistenza della lettera di incarico motivata;
 - c) dell'effettivo svolgimento delle ore autorizzate;
 - d) della corretta compilazione del registro;
 - e) della riconducibilità dell'attività alla programmazione didattica e all'offerta formativa dell'Accademia;
 - f) della disponibilità della copertura finanziaria.
2. La verifica è effettuata dalla Direzione, con il supporto degli uffici competenti, sulla base del registro delle lezioni e della documentazione agli atti.
3. Il Direttore, accertata la regolarità dell'attività svolta e l'assolvimento degli obblighi contrattuali, autorizza la liquidazione dei compensi nei limiti delle ore effettivamente svolte e dell'incarico conferito.
4. Le lezioni non svolte, sospese, annullate o recuperate senza autorizzazione non possono essere conteggiate ai fini della liquidazione.

Art. 10 - Attività escluse dal computo della didattica aggiuntiva

1. Sono escluse dal computo delle ore retribuibili come didattica aggiuntiva, salvo diversa espressa previsione della normativa o della contrattazione collettiva vigente:
 - a) la preparazione delle lezioni;

- b) la preparazione, assistenza e revisione delle tesi, salvo attività didattiche formalmente programmate e registrate come seminari, laboratori o moduli formativi;
 - c) lo svolgimento degli esami, delle prove di verifica e delle commissioni;
 - d) la partecipazione a Consigli, Collegi, Dipartimenti, Scuole, gruppi di lavoro o riunioni istituzionali;
 - e) il ricevimento studenti e l'assistenza ordinaria agli studenti;
 - f) il tutoraggio non configurato come attività didattica istituzionale frontale o laboratoriale;
 - g) le attività di progettazione, ricerca, produzione, coordinamento, allestimento, documentazione e organizzazione non riconducibili a ore effettive di lezione o laboratorio;
 - h) ogni altra attività non inerente alla didattica frontale o laboratoriale istituzionale.
2. Le attività escluse possono essere oggetto di separato incarico e compenso, ove ne ricorrano i presupposti, secondo le disposizioni vigenti in materia di Fondo di Istituto, contrattazione integrativa, progetti con specifiche entrate, attività per conto terzi o altre fonti di finanziamento ammissibili.

Art. 11 - Trasparenza e pubblicazione

1. L'Accademia assicura la tracciabilità degli incarichi di didattica aggiuntiva mediante conservazione agli atti della programmazione, delle delibere di copertura finanziaria, delle lettere di incarico, dei registri delle lezioni e degli atti di liquidazione.
2. Gli incarichi sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione prevista dalla normativa vigente, ove applicabile, con indicazione dei dati richiesti in materia di trasparenza e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Gli uffici competenti curano la rendicontazione delle somme destinate alla didattica aggiuntiva separatamente dalle altre voci di compenso accessorio o progettuale, secondo le regole contabili applicabili.

Art. 12 - Norme finali, rinvii ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa primaria e secondaria vigente, ai contratti collettivi nazionali e integrativi applicabili al comparto AFAM, allo Statuto, al Regolamento didattico, al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e agli atti di programmazione dell'Accademia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2026/2027.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate o disapplicate tutte le disposizioni interne incompatibili con esso.
4. Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento sono approvate secondo le medesime modalità previste per la sua adozione.

Verona, 23 giugno 2026

Il Presidente

Marco Giaracuni

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, in quanto presente sul documento originale conservato agli atti dell'Amministrazione)